

CIRCOLARE N.9/2002

Premessa

Si porta a conoscenza che, in data 21 settembre 2002 è stato emanato il decreto legge n.209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.255 del 25 settembre 2002 col quale sono state introdotte disposizioni in materia di fiscalità d'impresa e di agevolazioni fiscali per assunzioni.

Con il presente lavoro si intende fornire un primo quadro generico riguardo le novità che sono state introdotte.

Il testo è strutturato in sette articoli:

- Art.1: disposizioni in materia di fiscalità d'impresa;
- Art 2: disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni;
- Art.3: disposizioni in materia di accisa;
- Art.4: disposizioni in materia di riscossione e di proroga dei termini;
- Art 5: disposizioni in materia di bollo;
- Art.6: copertura finanziaria;
- Art.7 : entrata in vigore.

Di seguito, concentreremo la nostra analisi sui punti che rivestono particolare importanza dando particolare rilievo alla svalutazione delle partecipazioni e alla loro relativa deducibilità, considerato le diverse interpretazioni dell'Amministrazione Finanziaria.

Art.1: disposizioni in materia di fiscalità d'impresa

Il presente articolo apporta modifiche sostanziali riguardo la:

- a. svalutazione delle partecipazioni;
- b. limiti di applicazione della Dit;
- c. novità del settore assicurativo;
- d. monitoraggio delle minusvalenze realizzate.

Partecipazioni

Valutazione col criterio del costo di acquisto

Il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 ha distinto le partecipazioni societarie secondo il principio della loro destinazione economica.

In particolare, per le partecipazioni societarie acquisite, al fine di creare un legame durevole con le società partecipate, viene stabilito che siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Il codice civile sancisce, all'art. 2426, primo comma, punto 1), il criterio di “costo” quale criterio generale di iscrizione e di valutazione delle immobilizzazioni, applicabile quindi anche alle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in altre imprese, a prescindere dal tipo e dall'entità della partecipazione detenuta.

L'art. 2426, primo comma, punto 3), c.c. dispone che l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il criterio del costo di acquisto deve essere iscritta a tale minor valore e non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica in diminuzione precedentemente effettuata.

La valutazione al costo d'acquisto rappresenta il limite massimo di iscrizione in bilancio della partecipazione: mentre eventuali incrementi di valore della partecipazione non possono essere rilevati, se non nei limiti del costo d'acquisto, eventuali perdite di valore impongono la svalutazione della partecipazione.

Sul piano contabile, la svalutazione verrebbe rilevata nel bilancio della partecipante attraverso la rilevazione di una minusvalenza nel conto economico.

Metodo del patrimonio netto

La circostanza che il criterio del costo possa apparire, in determinati casi, in contrasto con l'esigenza della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società partecipata e del suo risultato economico d'esercizio, ha indotto il legislatore ad introdurre un metodo di valutazione alternativo, con il quale si persegue l'intento di riflettere immediatamente sul costo della partecipazione le variazioni del patrimonio netto della partecipata.

In particolare, l'art. 2426, primo comma, punto 4), c.c., prevede che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possano essere valutate, anziché secondo il criterio del costo d'acquisto, attribuendo loro un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis, c.c.

La valutazione, al termine di ciascun esercizio, delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto, denominato *equity method*, può determinare un valore superiore o inferiore rispetto a quello determinato con lo stesso metodo nell'esercizio precedente, ovvero rispetto al costo d'acquisto nel caso di prima applicazione dell' *equity method* .

Poiché l'utilizzo del metodo in specie determina l'acquisizione nel bilancio della partecipante della quota di sua competenza del risultato economico di esercizio della partecipata, le variazioni del patrimonio di quest'ultima determinino sempre effetti, positive o negative, nel bilancio della partecipante.

Mentre le differenze positive emergenti dall'applicazione dell' *equity method* dovranno farsi affluire in una riserva non distribuibile, le differenze negative dovranno essere iscritte in apposita voce del conto economico.

Pertanto l'eventuale distribuzione delle riserve di utili determinerebbe un'automatica riduzione del valore della partecipazione nel bilancio della partecipante, verificandosi una diminuzione del valore del patrimonio netto della partecipata e che sarà iscritta al conto economico come minusvalenza.

I metodi di valutazione delle partecipazioni sono contenuti nell'art.61 del Tuir, il quale rimanda per quanto non previsto espressamente nel medesimo articolo, alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del Tuir e per quanto precisamente previsto dal comma 3 bis, è possibile effettuare la valutazione delle rimanenze con uno dei seguenti metodi:

- metodo Lifo a scatti annuali;
- metodo del metodo normale;
- metodo della media ponderata;
- metodo Fifo.

L'art.61, comma 3, lettera b), del Tuir prevede che le diminuzioni di valore acquisiscano rilevanza fiscale, come minusvalenza deducibile:

- per le azioni e titoli simili non negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nei limiti dell'ammontare risultante dalla percentuale di diminuzione che si riscontra dal raffronto tra il patrimonio netto della società partecipata, risultante dall'ultimo bilancio approvato (se successive, dalle delibere di riduzione del capitale sociale) e il patrimonio netto della stessa partecipata così come risultava al momento dell'acquisto delle partecipazioni (dall'ultimo bilancio approvato anteriormente all'acquisto);
- per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nei limiti della differenza tra il costo fiscale desumibile dalla precedente dichiarazione ed il valore risultante dall'applicazione della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Da quanto tutto ciò detto, si evince che qualsiasi riduzione patrimoniale di cui all'art.61 del Tuir può dar luogo ad una svalutazione deducibile, mentre sole le perdite durevoli consentono la svalutazione civilistica

La società che detiene la partecipazione può trovarsi in una delle seguenti situazioni:

1. la società potrebbe dedurre ai fini fiscali la svalutazione, ma le norme civilistiche non lo consentono in quanto la perdita non è durevole;
2. la società potrebbe dedurre ai fini fiscali una maggiore svalutazione rispetto a quella civilisticamente consentita: tale ipotesi si può verificare nel caso di distribuzione delle riserve della partecipata.

In tali ipotesi si è diffusa la consuetudine di iscrivere comunque in bilancio la svalutazione della partecipazione come accantonamento operato in esclusiva applicazione di norme tributarie richiamando la deroga di cui all'art.2426, comma 2 C.C.

In sede di dichiarazione dei redditi la svalutazione veniva dedotta in base alle disposizioni dell'art.61 Tuir.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con la risoluzione n.177 del 9 novembre 2001 ha precisato che la svalutazione fiscale presuppone quella civilistica e dunque se non fosse

possibile operare la svalutazione per effetto di quanto contenuto nell'art. 2426 C.C, la svalutazione fiscale risultava priva di valide ragioni economiche.

Nel caso esaminato nella risoluzione, la distribuzione di riserve di utili che costituisce una oggettiva riduzione del patrimonio netto della società è stata ritenuta dagli amministratori, in deroga dell'art. 2426, ininfluenza sul valore economico dell'impresa, stimato in relazione ad elementi estranei ai dati contabili.

Invece il Ministero precisando che la norma tributaria non detta un criterio di svalutazione delle partecipazioni alternativo, a quello civilistico, ma stabilisce soltanto il limite massimo entro il quale la svalutazione civilistica assume rilevanza fiscale, in assenza dei presupposti civilistici per operare la svalutazione, stabilisce che la disposizione contenuta nell'art.61 del Tuir non costituisce di per sé il presupposto per operare rettifiche.

Però, con risoluzione n.146 del 15 maggio 2002 l'Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente orientamento contenuto nella citata risoluzione 177/2001 stabilendo, con questa, che il riconoscimento fiscale delle minusvalenze, valutate applicando il meccanismo di cui all'art.61 del Tuir, è comunque condizionato alla loro imputazione al conto economico, ma tale imputazione può essere imputata correttamente in sede civilistica pur in assenza della durevolezza.

Bisogna però aggiungere che l'iscrizione al conto economico deve essere considerata una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della deducibilità della svalutazione.

Pertanto, pur in presenza di una durevole perdita di valore, nel caso in cui la relativa svalutazione civilisticamente richiesta sia maggiore di quella risultante applicando il metodo di cui agli artt.61 e 66 del Tuir, la svalutazione iscritta al conto economico sarebbe deducibile solamente nei limiti di quanto ammesso fiscalmente.

Diversamente, nel caso in cui la svalutazione fiscalmente risultante dall'applicazione del metodo di cui agli artt. 61 e 66 del Tuir ecceda la stimata perdita durevole, la svalutazione fiscale potrà essere integralmente dedotta anche (per la parte non riferibile alla perdita durevole) mediante imputazione al conto economico ai sensi dell'art.2426 del C.C .

Nella circolare 146 il Ministero specifica che le conclusioni a cui si è giunti con la risoluzione 177/2001 devono considerarsi rettifiche

Con la stesura del decreto legge in questione il Ministero pare stravolgere nuovamente il proprio orientamento

Il primo articolo del decreto n. 209 stabilisce che, in riferimento alla svalutazione delle partecipazioni, per i periodi di imposta che sono iniziati successivamente al 31 dicembre 2001 e si sono chiusi dopo il 31 agosto 2002, nel calcolo del decremento percentuale del patrimonio netto della partecipata non si dovrà più tener conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili né delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non deducibili per la società partecipata.

Tale disposizione, che potrebbe subire variazione in sede di conversione di tale decreto, sarà applicata già con il calcolo del secondo acconto Irpeg 2002, e comporterà problemi pratici in quanto le società dovranno rivedere le cause che hanno determinato le eventuali svalutazioni dedotte nel bilancio 2001 e il calcolo delle imposte.

La difficoltà aumenta se si considera che le diminuzioni patrimoniali derivanti dai costi ed oneri di natura non fiscalmente deducibili nella partecipata potrebbero, nel caso in cui la partecipazione non è di controllo ma di collegamento, essere non immediatamente disponibili dal socio che non detiene il controllo.

Un esempio renderà più chiara l'applicazione della disposizione

La società Alfa detiene una partecipazione di controllo nella società Beta, che ha sua volta la detiene nella società Gamma; tali partecipazioni sono state regolarmente iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

La società Gamma ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2001 con una perdita dovuta a costi non deducibili fiscalmente e di conseguenza le società Alfa e Beta hanno determinato la svalutazione della partecipazione in Gamma.

Tale svalutazione, determinata da costi non deducibili in capo alla società Gamma, non deve essere considerata dalle società Alfa e Beta nella valutazione del valore della partecipazione in Gamma e pertanto Alfa e Beta dovranno rideterminare la svalutazione originaria di Gamma ed operare una rettifica in aumento del proprio reddito imponibile ai fini della determinazione dell'acconto

Inoltre le eventuali svalutazioni saranno deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Discorso a parte bisogna fare per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità è determinata applicando le disposizioni sulle Cfc (Controlled foreign companies) secondo le quali, che come anche già illustrato nella nostra circolare n.1 del 17 gennaio 2002, i redditi attribuibili al soggetto residente sono determinati secondo i principi contenuti nelle norme che regolano il reddito d'impresa, con esclusione dell'applicazione dell'art.54 del Tuir, concernente il trattamento delle plusvalenze realizzate a norma del comma 2 del medesimo articolo e l'art. 67, comma 3 del TUIR in tema di ammortamenti anticipati.

Se dal calcolo del reddito imponibile risultassero delle perdite, queste saranno computate in diminuzione dei redditi dell'impresa non residente ai sensi dell'articolo 102 del Tuir e quindi saranno portate in diminuzione del reddito degli anni successivi (ma non oltre i cinque anni) della CFC stessa, anziché essere imputate ai soggetti partecipanti.

In merito all'applicazione della DIT va detto che la presente disposizione di fatto elimina la variazione del patrimonio netto, per gli anni successivi a quelli dell'istituzione, pari al 40 per cento¹ e modifica il coefficiente di remunerazione.

Si ricorda che la legge 466797, nella pratica conosciuta come DIT disponeva che il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento relativamente alla parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi.

La remunerazione ordinaria, determinata con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, e che per gli ultimi anni è stato confermato sempre in misura del 6 per cento.

La presente normativa dispone che tale tasso non sarà più fissato con decreto ma che sarà pari al saggio attuale degli interessi legali che sono fissati, ad oggi, al 3 per cento.

Pertanto, il reddito agevolabile sarà pari all'incremento moltiplicato per il tre per cento, determinando un riduzione dell'effetto agevolativo.

¹ modificato dalla legge 23/12/2000 n. 388 art. 6

Alla luce di queste variazioni bisognerà ricalcolare l'acconto dell'imposta sulle persone giuridiche relativo all'anno 2002 assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le presenti disposizioni

Il decreto in questione ha apportato novità alle società assicurative per le quali, le riserve assicurative, che prima della presente disposizione erano totalmente deducibili, vedono ridotta, da oggi, la deducibilità al 98 per cento.

Anche le società assicurative dovranno rideterminare il valore delle imposte dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 e il differenziale d'imposta dovrà essere restituito in nove anni, in quote costanti.

Il quarto comma dell'art.1 del decreto in specie analizza le minusvalenze da cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, di ammontare superiore a dieci milioni di euro derivanti anche da più atti di disposizione, le quali devono essere comunicate dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, fornendo i dati e le notizie al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione ai sensi dell'art 37 bis D.P.R. 600/1973 (norme antielusive)².

L'eventuale omessa, incompleta o infedele comunicazione determinerà l'indeducibilità fiscale della minusvalenza.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvederà ad emanare i dati da comunicare, le procedure e i termini da adottare.

² Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti.

L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

- a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
- c) cessione di crediti;
- d) cessioni di eccedenze di imposta;
- e) operazioni di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n.544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi d'azioni;
- f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art.81, comma 1, lettera da c) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 2: disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni

Il credito di imposta delle assunzione istituito con la legge Finanziaria 2001 ha subito notevoli modifiche.

Si ricorda che la citata legge aveva introdotto un incentivo per l'incremento dell'occupazione per tutti i datori di lavoro (esclusi gli enti pubblici) che incrementassero la base occupazionale dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale

Il credito d'imposta concesso, pari a lire 800 mila mensili per ciascun nuovo lavoratore assunto si incrementava di altre 400.000 lire per assunzione effettuate in territori svantaggiati

L'incremento della base occupazionale si riteneva conseguito ogni qualvolta il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese risultasse superiore alla media dei lavoratori dipendenti con il medesimo contratto occupati nel periodo che va dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Successivamente, il Governo con l'art.5 del decreto legge 8 luglio 2002 n.138, nella pratica conosciuto come "Decreto Omnibus", ha introdotto il monitoraggio dei crediti d'imposta per assicurare un maggior controllo sui flussi di spesa.

Tale operazione ha determinato l'esaurimento delle risorse disponibili al 30 giugno 2002 per il credito per nuove assunzione, obbligando i contribuenti a restituire entro il 16 dicembre 2002 il credito utilizzato successivamente a tale data.

Con il presente decreto è stato riconosciuto nuovamente l'utilizzo di tale credito sottoponendolo a determinate condizioni:

1. il credito maturato nel periodo intercorrente tra il 7 luglio 2002 e il 31 dicembre 2002 sarà spendibile a partire dal 1° gennaio 2003;
2. l'importo massimo utilizzabile sarà spendibile in quote non superiori ad un terzo del credito maturato;
3. le assunzioni successive al 7 luglio rilevano solamente se l'incremento mensile del numero dei dipendenti non supera la misura massima dell'incremento rilevato al 7 luglio 2002, che costituisce pertanto, la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta.

Art.4: disposizioni in materia di riscossione e di proroga

Il presente decreto ha rinviato al 31 dicembre 2003 il termine ultimo delle cartelle relative alle sanzioni tributarie iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 ed ha prorogato al 3 dicembre 2002 il termine di notifica di tutti gli altri ruoli emessi sino al 31 luglio 2002.

È importante sottolineare che si tratta di termini interni al rapporto tra concessionari ed enti impositori e non di termini che incidono sulla validità della notifica nei confronti dei destinatari degli atti ai fini dell'eventuale impugnazione o esecuzione coattiva.

Inoltre, i termini con scadenza al 30 settembre 2002 riguardanti tutti gli adempimenti per le rivalutazioni previsti dall'art.5 della Legge 28 dicembre 2001, n.448 (Legge Finanziaria), dettagliati nella nostra circolare n.5 dell'11 febbraio 2002, sono prorogati al 30 novembre 2002, o meglio al 2 dicembre in quanto il giorno 30 settembre cade di sabato.